REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL COMPENSO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO, PER LE APPROVAZIONI E MODIFICHE STATUTARIE E PER LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila

www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale € 400.000,00
Pec: abruzzoprogetti@pec.it

Sommario

- Art. 1 Norme di riferimento
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Requisiti per la nomina
- Art. 4 Composizione, revoca e compensi
- Art. 5 Approvazione, modifiche statutarie e proroghe degli organi di amministrazione e di controllo
- Art. 6 Variazioni del capitale sociale

Art. 1 - Norme di riferimento

I principi e le norme per la nomina e compenso dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono previsti dal Codice Civile, dallo Statuto sociale, dal D.LGs. 39/2013, dal D.Lgs. 175/2016, dalle disposizioni regionali e statali in materia e dal Disciplinare sul controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. La nomina e il compenso degli amministratori sono di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede con delibera.
2. L'approvazione dello Statuto è di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede con delibera.
3. Le variazioni di capitale sociale sono di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede con delibera.
4. La delibera dell'assemblea dei soci interviene solo dopo l'approvazione da parte della Regione del Piano Programma.

Art. 3 - Requisiti per la nomina

1. La nomina deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. e delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 33/2013, con conseguente obbligo per i componenti di fornire apposita dichiarazione sull'assenza delle cause di

inconferibilità ed incompatibilità. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, secondo quanto previsto nel Codice Civile. Sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello Statuto.

2. I componenti dell'organo amministrativo devono altresì dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, primo comma, del D.Lgs. 175/2016 e all'art. 2387 del c.c. e anche da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
3. Relativamente alle responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 12 D.Lgs. 175/2016 e dal Codice Civile.

Art. 4 - Composizione, revoca e compensi

1. L'organo amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico. Qualora l'Assemblea dei soci disponga che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione fino a 5 membri, dovrà assumere delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento costi. La delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento danno se la revoca avviene senza giusta causa.
2. La composizione del Consiglio di amministrazione, nella fattispecie di cui al primo comma, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.
3. Qualora nei tre esercizi precedenti sia stato conseguito un risultato economico negativo, la società procede alla riduzione del 30% del compenso dei componenti dell'organo di amministrazione.
4. Costituiscono giusta causa di revoca:
    - **a.** il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio cui compete il controllo analogo;
    - **b.** un risultato di bilancio negativo per due anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Regione.
5. Circa i compensi, viene assicurato il rispetto del limite massimo dell'80% del costo sostenuto nel 2013 per l'organo amministrativo (D.L. 95/2012, art. 4, comma 4).

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila
www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale € 400.000,00
Pec: abruzzoprogetti@pec.it

6. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
7. Nel caso in cui gli Amministratori siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D. lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori, come previsto dall'art. 11, comma 8 del D.lgs. 175/2016.

Art. 5 – Approvazione, modifiche statutarie e proroghe degli organi di amministrazione e di controllo

1. In riferimento al disciplinare sul controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo approvato con DGR 109/2017 ed eventuali modifiche o integrazioni, le modifiche statutarie devono rispettare il principio secondo cui le società in house devono avere come oggetto esclusivo una o più attività di cui alle lettere a) b) d) dell'art. 4 del D. lgs. 175/2016, e devono rispettare il principio che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalla Regione, e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
2. Lo statuto delle società in house deve contenere almeno i seguenti elementi, fatti comunque salvi gli altri elementi previsti dalle norme del disciplinare: esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo; previsione della nomina e della revoca dei rappresentanti dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi; sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi al piano programma delle attività, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al budget economico e al bilancio di esercizio; sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.
3. L'approvazione e/o una modifica dello Statuto della società in house è di competenza del socio unico Regione Abruzzo.

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila
www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale € 400.000,00
Pec: abruzzoprogetti@pec.it

4. Agli organi di amministrazione e di controllo delle società in house si applica il D.L. 293/1994, convertito con modifiche dalla L. 444/1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 6 – Variazioni del capitale sociale

1. Abruzzo Progetti S.p.A., in virtù della sua natura di Società in house e, pertanto, sottoposta al controllo analogo della Regione Abruzzo, non ha possibilità di procedere autonomamente a variazioni del proprio capitale sociale. Tali variazioni, nel caso, possono essere esclusivamente determinate da specifici atti, riconducibili a decisioni della sola Regione Abruzzo, che è il socio unico, proprietario della predetta Società.

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila
www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale € 400.000,00
Pec: abruzzoprogetti@pec.it